



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
Tribunale di Milano  
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. MARCO MANUNTA ha pronunciato la seguente  
SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 18163/2011 R.G. promossa da:

**[REDACTED]** (C.F. **[REDACTED]**) con il patrocinio dell'avv. **[REDACTED]** **[REDACTED]**  
**[REDACTED]** e dell'avv. **[REDACTED]** (**[REDACTED]**) **[REDACTED]**  
MILANO, con elezione di domicilio in VIA **[REDACTED]** MILANO presso l'avvocato  
suddetto

**ATTRICE**

contro

**[REDACTED]** (C.F. **[REDACTED]**), con il patrocinio dell'avv. **[REDACTED]**  
**[REDACTED]** con elezione di domicilio in VIA **[REDACTED]**, **[REDACTED]** MILANO  
presso lo studio dell'avvocato suddetto

**CONVENUTO**

**OGGETTO:** occupazione senza titolo.

**CONCLUSIONI:** come in atti.

All'esito dell'odierna udienza e sulle conclusioni di cui in atti, visto l'art.281 sexies c.p.c., il G.U.,  
*ritenuto in fatto che:*

- la parte ricorrente ha agito per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti all'occupazione senza titolo, da parte del resistente, dell'alloggio sito in via **[REDACTED]**, **[REDACTED]** Milano; occupazione protrattasi dal 15.12.02 al 16.1.08;
- il convenuto si è costituito ammettendo l'abusiva occupazione, ma adducendo lo stato di necessità e chiedendo in subordine la determinazione in via equitativa dell'indennità di occupazione e l'accertamento della prescrizione per le indennità di occupazione risalenti oltre il quinquennio precedente l'ultima costituzione in mora;

*ritenuto in diritto che:*

- l'occupazione senza titolo per il periodo sopra indicato non è contestata;
- l'ammontare dell'indennità richiesta è correttamente formulata in base al canone prefissato per alloggi del tipo e dimensioni in oggetto (doc.7 dell'attrice);
- non può essere accolta l'eccezione della scriminante relativa allo stato di necessità;
- anche a voler ammettere la sussistenza di tale condizione sarebbe, pur sempre, dovuta al terzo **[REDACTED]** l'indennità (art.2045 c.c.), che non potrebbe essere liquidata se non conformemente ai criteri di cui sopra;

- non può essere accolta neppure la domanda subordinata del convenuto, diretta alla riduzione dell'indennità di occupazione, atteso che [REDACTED] è azienda pubblica e che i canoni di locazione praticati sono di gran lunga inferiori a quelli di mercato; d'altronde è innegabile che, ove l'immobile fosse rimasto nella disponibilità dell'attrice, sarebbe stato locato per canone non inferiore a quello determinato in via generale; il danno conseguente all'occupazione è, dunque, esattamente corrispondente ai canoni come sopra determinati e agli oneri accessori addebitabili all'unità abitativa in questione;
- è, infine, inammissibile l'eccezione di prescrizione, in quanto sollevata solo con la tardiva costituzione in udienza: l'eccezione si prospetta, comunque, infondata, atteso che è ampiamente ammesso dal convenuto che [REDACTED] abbia da subito richiesto la corresponsione di somme in ragione dell'occupazione suddetta e che lo stesso [REDACTED] abbia sostanzialmente riconosciuto il diritto, effettuando pagamenti parziali;
- in relazione al periodo per cui si è protratta l'occupazione il risarcimento va, pertanto, liquidato nell'importo richiesto di € [REDACTED];
- detratti gli acconti versati per € [REDACTED] nel maggio 2003 e per € [REDACTED] il 31.7.12, residua l'importo di € [REDACTED], oltre interessi legali dalla fine dell'occupazione al saldo;
- le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo:

## P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando, in contraddittorio, rigettata ogni diversa domanda, eccezione o istanza, così provvede:

- 1) Condanna [REDACTED] a pagare alla parte attrice la somma di € [REDACTED] oltre interessi legali dal 16.1.08 fino al saldo.
- 2) Condanna, inoltre, il convenuto a rifondere alla parte attrice le spese di giudizio, liquidate in € [REDACTED] per esborsi ed € [REDACTED] per compensi, oltre IVA e CPA.

La presente sentenza si intende pubblicata con la lettura data in udienza.

Milano 7.11.12.

Il Giudice  
Dott. MARCO MANUNTA

